

- decisionale del soggetto che le effettua, quindi sotto la sua esclusiva responsabilità per le attrezzature ed i materiali utilizzati, per ciò che carica sul veicolo utilizzato e per i contenuti del F.I.R.;
4. il soggetto che effettua la pulizia mette a disposizione del richiedente (pubblico o privato) uno specifico servizio per mantenere o ripristinare efficienza ed igiene;
 5. l'articolo 183 – lettera f) al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce *“produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura e la composizione di detti rifiuti”*, nella pulizia di scarichi ed impianti fognari, comprese le fosse settiche standard, i rifiuti di risulta e raccolti per il trasporto non sono, per composizione e stato, solo i depositi e sedimenti giacenti prima della pulizia;
 6. non è possibile individuare come Produttore un soggetto diverso da quello che svolge la pulizia, per le ragioni sopra esposte e perché praticamente impossibile (condomini – complessi abitativi – complessi commerciali – complessi produttivi – complessi amministrativi e di uffici – ecc.);
 7. non c'è possibilità, né utilità, attribuire la responsabilità dei rifiuti caricati sul veicolo, risultanti dalla pulizia di scarichi ed impianti fognari, comprese le fosse settiche standard, a soggetto diverso (spesso non identificabile) da colui che l'ha effettuata;
 8. fatta salva la tracciabilità dal luogo di carico ed ai soli fini del trasporto Articolo 193 – comma 12.

Il soggetto che utilizza veicoli per la pulizia degli scarichi e degli impianti fognari, comprese le fosse settiche standard, in quanto Produttore e Trasportatore dei rifiuti di risulta, prima di iniziare interventi programmati in luoghi diversi e su unico percorso, può predisporre, con le modalità stabilite dal D.M. 145/1998, un unico F.I.R. per l'intero percorso e nello spazio annotazioni riporta in successione i vari luoghi di intervento con raccolta di rifiuti, indicando a fianco di ognuno la quantità stimata di rifiuti prodotti e caricati (chili o litri).

Dopo l'ultimo intervento il trasportatore tira la somma stimata e da verificarsi a destino, delle singole quantità stimate con cui si presenta al destinatario.
In relazione al fatto che dal primo luogo di raccolta dei rifiuti il veicolo non si reca direttamente all'impianto di smaltimento o recupero prestabilito, ma procede per i vari interventi in luoghi diversi su unico percorso, sul F.I.R. deve essere contrassegnata la casella *“percorso diverso dal più breve”* ed a fianco riportare la dicitura *“vedere annotazioni”*.

Allo scopo di riportare complete e chiare annotazioni per i vari interventi, è possibile chiedere alle tipografie autorizzate la stampa di F.I.R. conformi al modello approvato con D.M.145/1998, ma privilegiando lo spazio disponibile per annotazioni.

Il F.I.R. deve essere compilato in tutte le sue parti e deve riportare, data e ora di inizio trasporto che coincidono con il primo intervento di pulizia, le annotazioni di cui a precedente paragrafo nonché la quantità totale stimata dei rifiuti complessivamente caricati (anche in coda alle annotazioni fare la somma algebrica dei vari carichi stimati). Fino all'ultimo intervento il veicolo ha coperto un percorso di raccolta secondo programma, dopo l'ultimo intervento inizia la fase di trasporto verso il Destinatario indicato sul F.I.R..